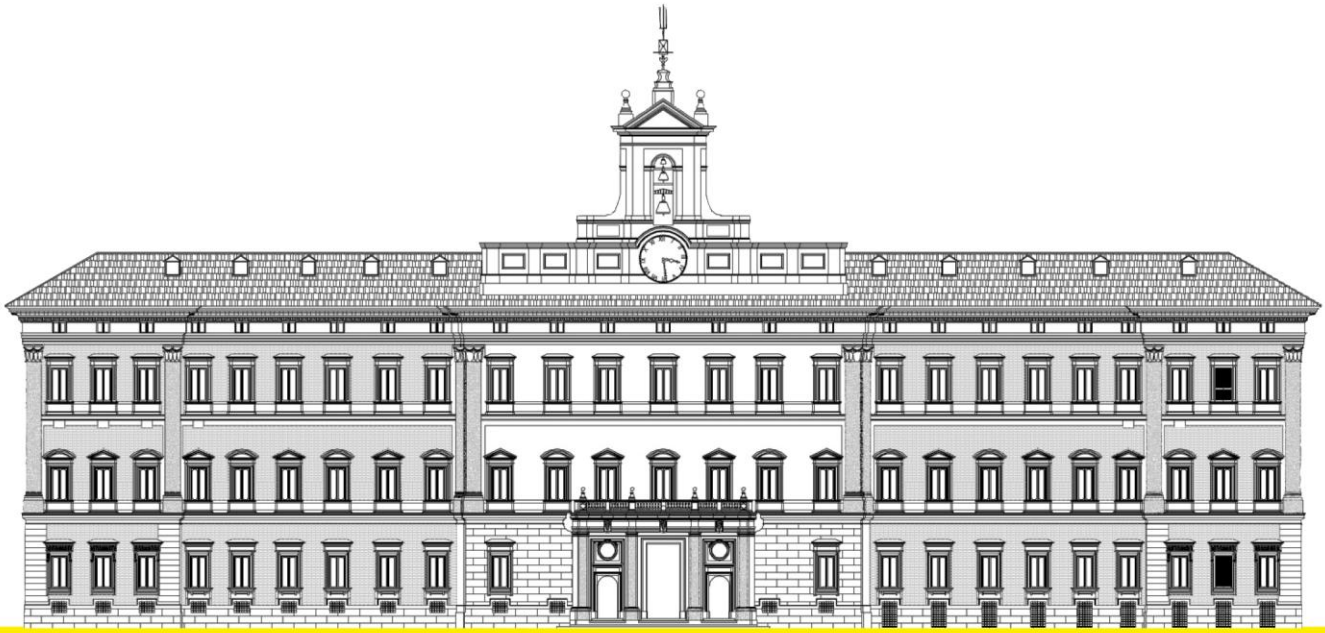
Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2628 e abb.

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile

N. 515 – 14 Settembre 2026

Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2628 e abb.

Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile

N. 515 – 14 settembre 2026

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.
La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).
L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile
☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ *bs_segreteria@camera.it*

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ *com_bilancio@camera.it*

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA **3**

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI **3**

ARTICOLI DA 1 A 3 3

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA E DI ESPERTO CONTABILE. 3

Informazioni sul provvedimento

A.C.	**2628 e abb.**
Titolo:	**Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile**
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatori per la Commissione di merito:	Palombi (FDI) e Calderone (FI-PPE)
Commissione competente:	II (Giustizia)

PREMESSA

Il disegno di legge, collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2025, reca delega al Governo per la riforma dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile.

Il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica ed è assistito, all'articolo 3, da una clausola di neutralità finanziaria.

Il testo è stato assegnato, in sede referente, alla II Commissione (Giustizia), che nel corso dell'esame vi ha introdotto modifiche e integrazioni, tramite l'approvazione di proposte emendative non corredate di relazione tecnica. Il testo, come risultante dalle modificazioni e integrazioni introdotte, è stato quindi trasmesso alle Commissioni competenti per il parere.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica originaria per le parti ancora riferibili al testo in esame e quelle che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI da 1 a 3

Disposizioni in materia di ordinamento professione di dottore commercialista e di esperto contabile.

Le norme delegano il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, un decreto legislativo per la riforma dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, prescrivendo che il relativo

schema di decreto legislativo, corredato di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dello stesso, sia trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Disposizioni modificative o integrative del suddetto decreto legislativo potranno essere adottate[1] nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi previsti dal provvedimento in esame per l'esercizio della delega (articolo 1).

Tra i principi e i criteri direttivi a tal fine previsti, viene, in particolare, stabilito:

- che[2] la pattuizione del compenso tra le parti del contratto d'opera professionale sia libera, ma comunque proporzionata alla quantità, alla qualità nonché al contenuto specifico e alle caratteristiche delle prestazioni professionali [articolo 2, comma 1, lettera *d)*];

  La legge n. 49 del 2023 ha introdotto disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali prevedendo che per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale.

- l'aggiornamento, con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei parametri per la determinazione dei compensi per le prestazioni professionali, anche svolte in forma associata o societaria, nei casi in cui i parametri stessi siano previsti dalla legge [articolo 2, comma 1, lettera *d*-bis*)*];
- la revisione della disciplina del tirocinio per l'iscrizione nelle Sezioni A e B dell'Albo e per l'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, prevedendo anche la possibilità di svolgerlo interamente durante il corso di studi universitari [articolo 2, comma 1, lettera *q)*];
- l'eventuale introduzione di una disciplina di possibili forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività di dottore commercialista e di esperto contabile uniformi per tutti gli iscritti all'Albo, con oneri a carico del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, fermo restando l'eventuale obbligo assicurativo individuale per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio di attività professionali, se non coperti dalla polizza collettiva, e per l'adeguamento dei massimali all'attività concretamente svolta [articolo 2, comma 1, lettera *r)*].

Viene, infine, disposto che il decreto legislativo di cui all'articolo 1 è adottato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate

[1] Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo.

[2] Fermo restando quanto disposto dalla legge n. 49 del 2023.

provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 3).

Si rammenta che il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili non è ricompreso nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009.

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, per le parti ancora riferibili al testo in esame, ribadisce il contenuto delle relative disposizioni e riferisce che queste sono tese a realizzare una disciplina più organica e più coerente con il mercato del lavoro e con il tessuto socioeconomico, nell'ottica di semplificare l'organizzazione delle attività relative alle citate professioni e di uniformare e razionalizzare aspetti procedurali fondamentali per lo svolgimento delle stesse. Dall'attuazione del presente provvedimento non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto alla stessa si provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia; al contempo alcune specifiche attività saranno poste a carico del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o del professionista.

Con riguardo alle disposizioni dell'articolo 1, viene inoltre evidenziato che queste possiedono carattere ordinamentale e procedurale e dettano i tempi e le modalità di attuazione della delega e non presentano riflessi di carattere finanziario.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme del presente provvedimento, corredato all'articolo 3 di una clausola di invarianza finanziaria, delegano il Governo ad adottare un decreto legislativo per la riforma organica dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, prescrivendo che il relativo schema di decreto legislativo sia corredato di relazione tecnica che dia conto della summenzionata invarianza finanziaria e sia trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari (articolo 1). Tra i princìpi e i criteri direttivi a tal fine previsti, in particolare:

- viene stabilito che, ferma restando la libera pattuizione del compenso tra le parti, questo sia determinato in relazione alla quantità e alla qualità della prestazione resa, demandando ad un decreto ministeriale l'aggiornamento dei parametri per il calcolo del

compenso medesimo nei casi in cui i parametri stessi siano previsti dalla legge [articolo 2, comma 1, lettere *d)* e *d-bis)*];

- viene prevista la possibilità di introdurre una disciplina di eventuali forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività professionale, con oneri a carico del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, fermo restando l'eventuale obbligo assicurativo individuale per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio di attività professionali, qualora non coperti dalla polizza collettiva [articolo 2, comma 1, lettera *r)*].

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, conferma la neutralità finanziaria dello stesso e afferma che ai relativi adempimenti si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, stante il contenuto ordinamentale delle disposizioni e concordando con la neutralità finanziaria confermata anche dalla relazione tecnica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 3 reca una clausola di invarianza, ai sensi della quale il decreto legislativo previsto di cui all'articolo 1, comma 1, è adottato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, anche al fine di meglio chiarire la portata della clausola di invarianza, potrebbe valutarsi l'opportunità di allinearne la formulazione a quella più comunemente utilizzata nella prassi, stabilendo che dall'attuazione della delega prevista dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.